



Stazione Unica Appaltante

Sede legale di Cesena Tel. 0547/356231 Fax: 0547/356572

P.G.N. 33845 /M7

Cesena. 06 agosto 2019

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura.

PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2021.



DISCIPLINARE DI GARA	•
1. PREMESSE	
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SATER	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.1 Documenti di gara	
2.2 Chiarimenti	••
2.3 Comunicazioni	••
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	
4.1 Durata	
4.2 Opzioni e rinnovi	•-
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI	
PARTECIPAZIONE	
6. REQUISITI GENERALI	•
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	••
7.1 Requisiti di idoneità	
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	
8. AVVALIMENTO	
9. SUBAPPALTO	
10. GARANZIA PROVVISORIA	
11. SOPRALLUOGO	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	···
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 Domanda di partecipazione 15.2 Documento di Gara unico europeo	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 Domanda di partecipazione 15.2 Documento di gara unico europeo 15.3 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza e documentazione a corredo	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 Domanda di partecipazione 15.2 Documento di Gara unico europeo 15.3 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza e documentazione a corredo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 Domanda di partecipazione 15.2 Documento di Gara unico europeo 15.3 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza e documentazione a corredo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 Domanda di partecipazione 15.2 Documento di Gara unico europeo 15.3 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza e documentazione a corredo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA. 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA". 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 Domanda di partecipazione 15.2 Documento di gara unico europeo 15.3 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza e documentazione a corredo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica.	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA. 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA". 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA. 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA. 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI. 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO

del servizio di gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura.

PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2021 - CIG: 7969141730

1. PREMESSE

L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA APPALTANTE – Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC), a seguito della delibera del Consiglio dell'Unione n° 5 del 31 marzo 2015 e della Convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2015 P.G.N. 45619, esecutiva dal 2 dicembre 2015 per conto del COMUNE di CESENA in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 958/2019 del 9/7/2019 esecutiva dal 10/7/2019, indice procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione del canile intercomunale di Cesena e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cesena (FC) e i territori dei Comuni come sopra individuati.

codice NUTS: ITH58

CIG: 7969141730

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Paolo Carini,

Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena.

Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valle del savio - con sede in Piazza del Popolo, 10 - CESENA (FC) tel 0547/356231- e-mail: appaltisua@unionevallesavio.it - P.E.C.: protocollo@pec.unionevallesavio.it - Sito internet: www.unionevallesavio.it per conto del Comune di Cesena (FC).

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SATER

La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent – ER. Per l'espletamento della presente gara l'Unione dei Comuni

Valle del Savio si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici firmati digitalmente, fatti salvi i casi in cui viene ammessa una diversa modalità di presentazione.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice comprensivo dei seguenti documenti:
 - A) Capitolato speciale d'appalto
 - B) Relazione Tecnica
 - C) Quadro Economico
- 2) Bando di gara Gazzetta Ufficiale Europea GUCE
- 3) Disciplinare di gara e relativo allegato:
- Istanza di partecipazione (All.1)
- Modello pagamento Bollo (F23)
- 4) DGUE Documento Unico di Gara Europeo, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio www.unionevallesavio.it nella sezione PROFILO del COMMITTENTE alla voce Servizi/Bandi in pubblicazione nonché sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione "Bandi e avvisi altri enti".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili



dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte e quindi entro le ore 18 del giorno 17/09/2019. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Unione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio, a carattere intercomunale, richiede unitarietà organizzativa e gestionale e un approccio fortemente integrato che ottimizzi e razionalizzi le risotse.

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della Gestione della Struttura del Canile Intercomunale di Cesena (FC) sito Via Cesuola, 1351 – loc. Rio Eremo e tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio e ogni altro cane in entrata nella struttura. L'Appaltatore assume l'impegno di assistere l'Amministrazione per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione della struttura, mettendo a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione della struttura ed erogazione dei servizi.

Il Capitolato Speciale d'Appalto individua in modo dettagliato le attività ed i contenuti minimi di progetto che devono essere necessariamente soddisfatti, nessuno escluso.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi programmati dal 01/01/2020 al 31/12/2021	98380000-0	P	€ 290.000,00
	Impor	to totale a ba	se di gara	€ 290.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, sui servizi programmati, è pari a € 6.400,00 Iva esclusa e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Cesena.

L'importo contrattuale per il biennio è quindi Euro 296.400,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 180.000,00.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dal 01/01/2020 fino al 31/12/2021.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 290.000,00, (al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) al quale applicare il ribasso offerto in sede di gata. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di protoga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 592.800,00 al netto di Iva, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codicepenale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di cui all'art. 161, 6 comma, ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti verranno richiesti - successivamente all'aggiudicazione - agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti.

Al fine di poter procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti della procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non è richiesto il PASSOE, in attesa della Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria sulla base delle autodichiarazioni presentate in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) nº 1 idonea dichiarazione bancaria (da allegare) con la quale l'Istituito bancario dichiara che, "in base alle informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fonte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi"

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, nel corso del triennio 2016-2018, servizi nel settore di gestione di strutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, affidati da enti pubblici e/o da privati per un importo complessivo pari almeno a Euro 300.000,00.

I concorrenti dovranno altresì indicare <u>l'elenco dei servizi svolti nel triennio 2016-2018</u>, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito, è fornita dall'aggiudicatario secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e



all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici <u>per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni o dell'ente pubblico, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al punto 7.1 lett. a)

deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al punto 7.2 lett. b)

deve essere posseduto da:

- c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto cumulativamente in relazione alla quota di partecipazione al raggruppamento. La mandataria dovrà possedere comunque almeno il 40% della quota di partecipazione del raggruppamento mentre le mandanti almeno il 10%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo <u>l'elenco dei servizi svolti nel triennio 2016-2018</u>,, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere indicato sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto per intero dal Consorzio:

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto per intero complessivamente dal/dai soggetto/i esecutore/i (Consorziata/e indicata/e).

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice e di cui al punto 7.2 lett. b) e 7.2 lett. c) del presente disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6 e 7.1 lett. a) del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del Procedimento di Gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in

M

cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell'art. 105 c 3 lett c bis del D.lgs 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 5.928,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) (nel caso in cui non sia già compresa nella cauzione di cui al punto 1) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. Contanti: qualora si effettuasse in contanti, il versamento potrà avvenire con Bonifico Bancario sul seguente IBAN DELL'UNIONE: IT 38I0623023933000063657615 indicando quale causale: "cauzione provvisoria gara GESTIONE CANILE COMUNE DI CESENA Cig. 7969141730" e la scansione della ricevuta del bonifico sarà inserito fra i documenti.
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
 - Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), in caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. In caso di Avvalimento dovrà indicare esattamente anche l'impresa ausiliaria.
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (la fideiussione dovrà essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19/01/2018, n. 31, dovrà essere intestata a favore dell'Unione Valle del Savio essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile);
- 4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) ai sensi dell'art.,93 comma 5 Dlgs. n 50/2016 espresso *impegno del garante di rinnovare* la garanzia per un *ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni*, su richiesta della Stazione appaltante.

Sarà accettata, eventualmente, anche espressa condizione particolare che renda in ogni caso la cauzione conforme al disciplinare di gara, quale la seguente: "la cauzione è presentata in maniera pienamente conforme alla disciplina indicata nel disciplinare di gara in oggetto ed eventuali clausole difformi devono intendersi in tal senso rettificate".

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- A) in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dall'obbligato principale (ditta partecipante) e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Compagnia assicuratrice emittente.
- B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con attestazione della conformità del documento all'originale attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni: martedì 20 agosto p.v. (prima data utile per effettuazione sopralluogo) – giovedì 22 agosto p.v. – martedì 27 agosto p.v. – giovedì 29 agosto p.v. – martedì 3 settembre p.v. – giovedì 5 settembre p.v. – martedì 10 settembre p.v. - giovedì 12 settembre p.v. (ultima data utile per effettuazione sopralluogo) dalle ore 8,30 alle ore 12,00, previa richiesta scritta inoltrata ai seguenti contatti: Settore Ambiente - Comune di Cesena - Moretti Massimo (tel. 0547/356417) e-mail moretti_ma@comune.cesena.fc.it; Settore Ambiente - Comune di Cesena - Rossi Stefano (tel. 0547/356419) e-mail rossi_s@comune.cesena.fc.it;

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega dell'impresa mandataria/capogruppo del costituendo raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019", pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base

L'offerta deve essere collocata su SATER entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 27/09/2019.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Unione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.



L'Unione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Unione e messi a disposizione sul SATER nella sezione "Bandi avvisi e inviti".

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta digitale "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda/istanza di partecipazione, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (assolto mediante pagamento del tributo con F23) secondo il modello **allegato** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale e oggetto codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività



giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. L'Unione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

152 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su SATER e allegato al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta scaricato, dovrà essere compilato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I_Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega su SATER:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la

- quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione (X) ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza

Ciascun concorrente nell'istanza rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) f- bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 2;
- 3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale



- o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - 6.(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 7. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o di cui all'art. 161, 6 comma ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale/Giudice delegato di rilascio, ev. produce la documentazione richiesta e necessaria ai sensi dell'art. 110 del Codice nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Oppure comunica di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art. 161 6° comma e comunica gli estremi del provvedimento del Tribunale/Giudice Delegato e produce la documentazione richiesta e necessaria ai sensi dell'art. 110 del Codice

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1. a 11., unitamente alle altre dichiarazioni previste nell'istanza di partecipazione allegato 1 al presente disciplinare, che ne forma parte e integrante e sostanziale, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali

sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega su SATER:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- Scansione della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- scansione ricevuta bonifico bancario in caso di versamento in contanti della cauzione;
- scansione ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (se dovuta per il/i lotto/i per il quale partecipa);
- nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensì dell'art. 49 del Codice la documentazione richiesta dal paragrafo 8 del presente disciplinare;
- scansione attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato Modello F23;
- scansione eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 15.1 (ultimo periodo);
- DGUE Documento Unico di Gara Europeo, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Scansione dichiarazione bancaria di cui al punto 7.2 lett. b) del presente disciplinare

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati redatta preferibilmente secondo il modello allegato1.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, redatta preferibilmente secondo il modello allegato1

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato 1 attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,



ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

L'Unione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del mandato irrevocabile con rappresentanza (per R.T.I.), dell'atto costitutivo (per consorzi) o del contratto di rete (per aggregazioni di imprese); nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

15.3.4 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare - nell'istanza allegato 1 - quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Unione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Unione si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

La busta digitale "Offerta tecnica", da inserire su SATER, contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a)- n. 1 elaborato tecnico denominato "Offerta Tecnica", in forma di Relazione.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa ovvero un progetto tecnico dei servizi offerti che illustra e sviluppa, con riferimento ai criteri di valutazione e agli elementi principali per la valutazione dell'offerta tecnica, di cui al successivo punto 18.1, i seguenti ambiti tematici/nuclei/elementi/temi/che si riassumono:

-Proposte operative e gestionali migliorative rispetto a quanto già prescritto dal capitolato Illustrazione delle modalità di profilassi, disinfezione e disinfestazione; descrizione dell'utilizzo di prodotti alimentari e per la pulizia, disinfestazione, disinfezione a basso impatto ambientale;

Illustrazione degli interventi migliorativi/innovativi nella gestione del canile;

Indicazione della presenza in struttura e/o orari di apertura;

Indicazione della rete di fattive collaborazioni con altre strutture analoghe;



Indicazione dei programmi specifici dedicati al comportamento, alla nutrizione, alla salute del cane e altri interventi strutturali e gestionali di carattere innovativo

- Organigramma, organizzazione, percorsi di reinserimento lavorativo, competenze specifiche del personale

Illustrazione dell'organigramma e schema organizzativo del personale dipendente o incaricato, stabilmente impiegato per l'intero periodo contrattuale e le competenze curriculari del personale;

Indicazione della specificità, frequenza, livello qualitativo del piano formativo rivolto agli operatori durante il periodo contrattuale;

Descrizione del progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Descrizione dell'integrazione del personale stabilmente addetto con eventuali tirocini o borse lavoro

- Coinvolgimento della società civile sui temi del benessere animale e della convivenza civile

Descrizione del progetto di integrazione stabile delle attività con il mondo del volontariato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dalla L. 281/1991;

Descrizione del progetto di iniziative rivolte ai cittadini sui temi della convivenza civile, del benessere animale, anche da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di volontariato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dalla L. 281/1991, per la realizzazione di iniziative promozionali riguardanti, a titolo esemplificativo, il rispetto delle normative che tutelano gli animali, l'incentivazione degli affidi, per la promozione del benessere degli animali e per la sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela degli animali, per l'avvicinamento di volontari alle attività del canile.

La relazione di cui sopra, relativa alle modalità di erogazione e organizzazione del servizio che il concorrente intende adottare, dovrà essere costituita da un numero massimo di nº 25 pagine FRONTE\RETRO formato A4

- b) Eventuali schede tecniche di prodotti, curriculum, e ogni altra specifica che sarà ritenuta opportuna dovrà essere presentata sotto forma di allegati.
- c) Eventuale dichiarazione di cui al punto 15.3.4 del presente disciplinare

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta digitale "Offerta economica" da inserire su SATER contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica contenente i seguenti elementi:

- a) unico ribasso percentuale, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da applicare all'importo posto a base di gara di Euro 290.000,00; verranno presi in considerazione ribassi fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
 - Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

A ciascuno di tali elementi qualitativi (1a, 2b, 3c) è assegnato un coefficiente attribuito discrezionalmente dalla commissione

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	DESCRIZIONE
1	a) Proposte operative e gestionali migliorative rispetto a quanto già prescritto dal capitolato	20	La Commissione valuterà positivamente: - le modalità di profilassi, disinfezione e disinfestazione; - l'utilizzo di prodotti alimentari e per la pulizia, disinfestazione, disinfezione a basso impatto ambientale; - gli interventi migliorativi/innovativi della gestione del canile; - la presenza in struttura e/o orari di apertura; - la rete di fattive collaborazioni con altre strutture analoghe; - i programmi specifici dedicati al comportamento, alla nutrizione, alla salute del cane e altri interventi strutturali e gestionali di carattere innovativo. Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà discrezionalmente assegnato in misura crescente in ragione della qualità complessiva dei predetti elementi.
2	b) Organigramma, organizzazione, percorsi di reinserimento lavorativo, competenze specifiche del personale	25	La Commissione valuterà positivamente: - l'organigramma e schema organizzativo del personale dipendente o incaricato, stabilmente impiegato per l'intero periodo contrattuale e le competenze curriculari del personale; - la specificità, frequenza, livello qualitativo del piano formativo rivolto agli operatori durante il periodo contrattuale; - il progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - l'integrazione del personale stabilmente addetto con eventuali tirocini o borse lavoro. Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà discrezionalmente assegnato in misura crescente in ragione della qualità complessiva dei predetti elementi.

3	c) Coinvolgimento della società civile sui temi del benessere animale e della convivenza civile	La Commissione valuterà positivamente: - il progetto di integrazione stabile delle attività con il mondo del volontariato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dalla L. 281/1991 - progetto di iniziative rivolte ai cittadini sui temi della convivenza civile, del benessere animale, anche da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di volontariato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dalla L. 281/1991, per la realizzazione di iniziative promozionali riguardanti, a titolo esemplificativo, il rispetto delle normative che tutelano gli animali, per l'incentivazione degli affidi, per la promozione del benessere degli animali e per la sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela degli animali, per l'avvicinamento di volontari alle attività del canile.
		Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà discrezionalmente assegnato in misura crescente in ragione della qualità complessiva dei predetti elementi.

Qualora l'offerta tecnica, prima della riparametrazione di cui di al successivo paragrafo, non totalizzi almeno 45 punti, sui 70 punti massimi previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

182 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione giudicatrice procederà assegnando a ciascun elemento oggetto di valutazione un coefficiente tra quelli sotto elencati:

Valutazione	Coefficiente	
Assente, non rispondente, non valutabile	0	
Parzialmente adeguato	0,30	
Sufficiente	0,60	
Discreto	0,70	10.000
Buono	0,80	
Ottimo	1,00	

Il punteggio per ogni singolo criterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente di giudizio assegnato discrezionalmente dalla commissione per il punteggio massimo previsto per lo specifico criterio.

Il punteggio finale complessivo relativo all'Offerta Tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a tutte le singole componenti l'offerta stessa.

Riparametrazione

Nel caso in cui non vi sia nessuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale al punteggio ottenuto senza riparametrazione, secondo lo schema seguente:

Offerta tecnica migliore (che ha ottenuto il punteggio più alto, "Pm") = 70 punti Punteggio attribuito all'offerta tecnica Oi = Pi/Pm*70

Oi = Offerta iesima

Pm: Punteggio più alto (ottenuto senza riparametrazione)

Pi: Punteggio ottenuto senza riparametrazione dall'Offerta tecnica iesima

A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio nell' OFFERTA TECNICA. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

183 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata con i seguenti criteri:

- al ribasso percentuale più alto saranno attribuiti 30 (trenta) punti.

La commissione esaminatrice attribuirà gli altri punteggi in base alla seguente formula:

X = RO/RMax * p.max

dove:

= punteggio attribuibile al concorrente i-esimo

RMax

ribasso percentuale massimo offertopunteggio massimo attribuibile (30 punti)

p.max RO

= ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica saranno prese in considerazione soltanto due cifre decimali.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La proposta d'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (eventualmente riparametrato) e all'offerta economica secondo la seguente formula:

Pi =Bi + Ci

Dove:

Pi è il punteggio del concorrente i-esimo,

Bi è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica,

Ci è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta economica.

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
1)	A - Offerta Tecnica		Punti 70
2)	B - Offerta economica		Punti 30
•		TOTALE.	Punti 100

Si precisa che tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri di valutazione (offerta tecnica e offerta economica) SARANNO EFFETTUATI FUORI SATER

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: <u>esclusivamente in seduta pubblica virtuale</u> il giorno 02/10/2019 alle ore 08,30 mediante collegamento al link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

Le successive sedute verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite avviso su SATER.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER; successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di inserimento dell'offerta;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,



provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Unione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e nominata la Commissione giudicatrice, si procederà a trasmettere alla stessa gli atti relativi alla procedura di gara.

La commissione giudicatrice, esclusivamente in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta digitale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2

Successivamente, esclusivamente in seduta pubblica virtuale, la commissione darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco e all'apertura della busta digitale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite il Responsabile del Procedimento di Gara, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento di gara richiede al concorrente, tramite SATER, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e le trasmette al RUP.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Vengono escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi



adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procede all'aggiudicazione o procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata automaticamente con la determina di aggiudicazione senza necessità di svincolo; sarà pertanto onere dei partecipanti trasmettere tale atto di svincolo al garante, non si procederà pertanto alla materiale restituzione delle polizze/fideiussioni presentate.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati è pari a € 2.000,00 iva esclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto quantificate in circa € 1.985,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Come previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto disciplinato dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, armonizzandone l'applicazione con la propria organizzazione, nella misura e nei limiti richiesti dall'esecuzione del presente servizio e nel rispetto dei CCNL. La Stazione Appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della Clausola Sociale, pertanto le conseguenti valutazioni sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore, che è tenuto obbligatoriamente a dare atto delle proprie scelte in merito, negli elaborati che compongono l'offerta.

A tal fine, l'elenco del personale (con indicazione della qualifica, contratto applicato, anzianità, ecc..) attualmente impegnato nella gestione del servizio è riportato nel prospetto che sarà consegnato dal Servizio competente del Comune di Cesena all'atto dell'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Forlì, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali in materia di appalti e contratti pubblici

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", in qualità di Titolare del trattamento, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali in merito all'utilizzo dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", con sede legale a Cesena (FC), Piazza del Popolo 10, nella persona del Presidente pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è il Settore Stazione Unica Appaltante e Servizi Tecnico-Amministrativi, rappresentato organicamente dal Dirigente Dott. Angelo Rossi.

Il Contitolare del trattamento è il Comune di cui all'oggetto di gara. Il Responsabile del trattamento è il Settore competente del



Comune nella persona del relativo Dirigente/Responsabile di Settore.

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E' possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell'art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e), del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali comunicati dalle Imprese ai fini del procedimento di gata, nonché i dati acquisiti presso terzi dal Titolare e/o Contitolare del trattamento mediante interrogazioni a banche dati pubbliche esterne, in ordine alle verifiche ex lege dei requisiti da parte degli affidatari degli appalti, saranno trattati con modalità analogiche, strumenti informatici e telematici limitatamente alla procedura di gara, nonché per gli adempimenti derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I datí personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

- persone autorizzate al trattamento all'uopo designate dal Responsabile e Suoi consulenti;
- concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia titolo ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- altri soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'Autorità Giurisdizionale.

Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il periodo di durata del procedimento di gara nonché dell'eventuale rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all'adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inoltrando istanza al Titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it o pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it.

Si tende edotto l'interessato che, ricorrendone i presupposti, ha, altresi, il diritto di proporte reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

IL DIRIGENÎVE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE RESPONSABILE/DEL PROCEDIMENTO DI GARA Dott. Angolo Rossi

Allegato 1 Istanza di partecipazione Allegato modello bollo f23

Allegato 1

Marca da bollo assolta con versamento di € 16,00 tramite Mod F23

Si invita il concorrente a compilare il seguente modello così come viene reso disponibile senza modificarne la struttura. Eventuali integrazioni possono essere allegate a parte e richiamate nel presente documento con una nota. Il modello va compilato in tutte le sue parti selezionando le opzioni pertinenti ove previsto e barrando le parti non pertinenti.

Spett.le UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Piazza del Popolo n. 10 47521 Cesena (FC)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - servizio di gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura.

PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2021 - CIG: 7969141730

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a	
nato/a a	
residente a	
in qualità di (specificare carica)	
dell'impresa	
con sede a in via	
C.F. P.IVA	
CHIEDE	
che l'Operatore Economico che rappresenta (specificare l'operatore economico partecipante alla gara)
ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fal	-
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000	

DICHIARA

che la propria impresa partecipa come (selezionare le voci pertinenti alla propria forma di partecipazione):

A - Impresa singola

☐ Impresa singola di cui all'art. 45 c. 2 lett. a) del Codice,

1

В-	Cons	sorzi di cui all'art. 45 c 2 lett. b) del Codice
		zio di cui all'art. 45 c 2 lett. b) del Codice tra le società cooperative di produzione e lavoro o tra e artigiane, che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e ai sensi
	dell'art.	48 comma 7 del Codice:
	N.	Ragione sociale, sede
		ciata per cui il consorzio concorre orziati per cui il consorzio concorre presentano un DGUE digitale e la presente autodichiarazione compilando le parti
In ca	so di agg	eresse. Per tali Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. giudicazione i soggetti designati per l'esecuzione dei lavori possono essere diversi da quelli indicati solo alle condizioni 48 c. 7-bis del Codice.
C -	Cons	sorzi stabili
	Consor	zio stabile di cui all'art. 45 c 2 lett. c) del Codice che partecipa:
		in proprio per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice:
	N.	Ragione sociale, sede
	A 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
N.B di pr	· I Conso oprio inte	ziata per cui il consorzio concorre orziati per cui il consorzio concorre presentano un DGUE digitale e la presente autodichiarazione compilando le parti eresse. Per tali Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
di cu	i all'art.	giudicazione i soggetti designati per l'esecuzione dei lavori possono essere diversi da quelli indicati solo alle condizioni 48 c. 7-bis del Codice.
		gruppamenti Temporanei di imprese
0	-	ppamento Temporaneo di imprese di cui all'art. 45 c 2 lett. d) del Codice già costituito

costituito dalle seguenti imprese per le relative percentuali :

□ da costituire

 orizzontale verticale

misto

di tipo

N.	Ragione sociale, sede	Ruolo	% DI PARTECIPAZIONE
		Mandataria	
		Mandante	

in qualità di :	
-----------------	--

- ☐ Mandataria (Capogruppo)
- □ Mandante

ed inoltre:

- (in caso di raggruppamento da costituirsi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.
- ☐ (in caso di raggruppamento da costituirsi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice) che, in caso di aggiudicazione le prestazioni verranno fatturate come segue:
 - separatamente dai singoli componenti del raggruppamento sulla base delle percentuali di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara;
 - dalla capogruppo per la totalità delle prestazioni.

NB: Nei R.T.I. orizzontali (art. 92 DPR 207/2010) la capogruppo non potrà indicare una percentuale inferiore al 40% e ciascuna mandante non potrà indicare una percentuale inferiore al 10%. Eventuali richieste in fase esecutiva di modifica delle quote indicate in sede di offerta possono essere autorizzate alle condizioni previste dall'art. 92 c. 2 del DPR 2017/2010 tuttora vigente ai sensi dell'art. 216 c. 14 del Codice .Per le mandanti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le mandanti presentano un DGUE digitale e la presente autodichiarazione compilando le parti di proprio interesse.

E - Consorzi ordinari

	Cons	orzi	o ordinario d	li concorrenti di cui all'art. 45 c 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016
		gi	à costituito	
		da	costituire	
di 1	tipo			
			orizzontale	
			verticale	
			misto	

costituito dalle seguenti imprese per le relative percentuali :

N.	Ragione sociale, sede	Ruolo	% DI PARTECIPAZIONE
		Mandataria	
		Mandante	

117	qua	1112	A1	•
111	uuu	****	W.	

- □ Mandataria
- □ Mandante



ed inoltre:

☐ (in caso di raggruppamento da costituirsi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi ordinari.

N.B.: Nei consorzi in questione (art. 92 DPR 207/2010) la capogruppo non potrà indicare una percentuale inferiore al 40% e ciascuna mandante non potrà indicare una percentuale inferiore al 10%. Eventuali richieste in fase esecutiva di modifica delle quote indicate in sede di offerta possono essere autorizzate alle condizioni previste dall'art. 92 c. 2 del DPR 2017/2010 tuttora vigente ai sensi dell'art. 216 c. 14 del Codice .Per le mandanti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le mandanti presentano un DGUE digitale e la presente autodichiarazione compilando le parti di proprio interesse.

F - Reti di imprese

- Rete di imprese di cui all'art. 45 c 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 c. 4ter D.L. 5/2009 convertito con
 - L. 33/2009 e determinazione n. 3 del 23/4/2013 così delineato:
 - □ 1 RETE CONTRATTO senza soggettività giuridica ma con Organo comune con potere di Rappresentanza costituita dalle seguenti imprese per le relative percentuali:

N.	Ragione sociale, sede	Ruolo	% DI PARTECIPAZIONE
Control of		Mandataria	
		Mandante	

□ 2 – RETE ORGANIZZAZIONE senza soggettività giuridica e Organo comune di Rappresentanza o con Organo Comune ma privo di Rappresentanza costituita dalle seguenti imprese per le relative percentuali:

N.	Ragione sociale, sede	Ruolo	% DI PARTECIPAZIONE
		Mandataria	
	100000000000000000000000000000000000000	Mandante	

ed a tal fine dichiara

- ☐ (analogamente al raggruppamento costituito) che è stato già conferito mandato con rappresentanza alla mandataria.
- (analogamente al raggruppamento, da costituirsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa retista qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e di uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei.
- □ 3 RETE SOGGETTO con soggettività giuridica e Organo comune in qualità di:

<u>.</u>	Mandataria Mandante		
e che l	la Rete partecipa alla presente gara per conto della/e	seguente/i i	mpresa/e ai sensi dell'art. 48 comma 7 del
Codice	2:		
N.	Ragione sociale, sede		
MEAN CHARLES ASSOCIATED			
		'- V-00'	
	DOUBLE LAND	. 1. 1	Desire
	etti soggetti presentano un DGUE digitale e la presente aut getti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi al		e computando te parti ai proprio interesse. Per i
	eggiudicazione e i soggetti designati per dell'esecuzione d		sono essere diversi da quelli indicati solo alle
	i cui all'art. 48 c. 7-bis del Codice.	•	•
G - GEI	Œ		
o GEII	E (Gruppo Europeo di Interesse Economico) di cui	all'art 45 c	2 lett g) del D I gs 50/2016 che abbiano
			<u>-</u>
•	to il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Econon	iico (Gele)	at sensi dei D.Lgs. 23/1/1991 n. 240
per i seguer	nti soggetti:		
N.	Ragione sociale, sede	Ruolo	% DI PARTECIPAZIONE
14.	Nagione sociale, seec	Mandataria	
te maker kannak samonen		Mandante	•
		V	
ed inol	tre dichiara		
□ ch	ne, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori	economici s	i impegnano a conferire mandato collettivo
special	e con rappresentanza all'impresa qualificata come m	andataria, la	i quale stipulerà il contratto in nome e per
conto ¡	proprio e dei mandanti e di uniformarsi in caso d	i aggiudicaz	ione alla disciplina vigente in materia di
Raggru	ppamenti temporanei		
H - Altr	0		
□ altra f	orma di partecipazione (specificare)		
AVVAL	IMENTO (dichiarazione eventuale da rendere so	oltanto nel ca	nso in cui i concorrenti intendano fare ricorso
all'istituto de	ell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016)		
	oltre di partecipare:		
□ in avva	alimento, come Ausiliata, per i requisiti di seguito spe	cificati	
,,,,,,,,,			
***************************************		,	
	Jalla ditta.		
avvalendosi			
	Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA		Sede legale



<u> </u>			
Oppure			
in acqualimenta come	A uniliania dall'impresa partes	pante	
	` -	requisiti e delle seguenti risorse che	
e dichiarando in specifico	•	bligarsi, verso il concorrente e verso	
sensi dell'articolo 45 - di presentare origina del concorrente, a fi a pena di nullità, p - di presentare DGUE IV, in relazione ai re N.B. La ditta ausiliaria dovra	5 del D.Lgs. n. 50/2016 o como ale o copia autentica del contiornire i requisiti e a mettere a per tutta la durata dell'appalto; digitale contenente le informe equisiti oggetto di avvalimento à allegare un DGUE digitale e la DICHIA	artecipare alla gara in proprio o come ausiliaria di altro concorrente (art. 89 cratto di avvalimento, in virtù del quale disposizione le risorse necessarie, de azioni di cui alla parte II, sezioni A e o, e alla parte VI; presente autodichiarazione compilando le RA INOLTRE	c. 7 del D.Lgs. 50/2016); e si obbliga, nei confronti ettagliatamente descritte B, alla parte III, alla parte parti di proprio interesse
richiesto:	•		
Denominazione		10.10.00 to 10.10.	
Impresa			
Codice Fiscale			
Partita IVA			
Iscrizione al registro	o (n., luogo, data, attività C SPECIFICARE:	OERENTI CON QUELLE OGGETTO	DEL PRESENTE BANDO
Codice Attività	Volume d'affari	Capitale sociale	

Sede legale	T	
Sede legale		G 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Cod Catastale Comune
	Comune	Provincia
	Via/Piazza	N
Sede operativa	Сар Сог	mune Provincia
	Via/Piazza	
,		(Compilare in stampatello)
Tel		PEC
Cell		E-mail

		☐ Micro impresa (occupa meno di 10 persone e il fatturato, o il totale di Bilancio annuo, non supera i 2 milioni di €)
		\square Piccola impresa (occupa meno di 50 persone e il fatturato, o il totale di Bilancio annuo, non supera i 10 milioni di ϵ)
Tipo impresa (ai sensi della Raccomandazione Commissione 2003/361/CE,)		☐ Media impresa (occupa meno di 250 persone e il fatturato non supera i i 50 milioni di € e il totale di Bilancio annuo, non supera i 43 milioni di €)
		□ Grande impresa (occupa più di 250 persone e il fatturato supera i 50 milioni di ϵ e il totale di Bilancio annuo supera i 43 milioni di ϵ)
<u></u>		(Luogo, Via, Tel)
Agenzia delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale)		
Iscrizione elenco pro	ovinciale Prefettizio	Prefettura di
"White list"	ovinciale Trefettizio	Estremi iscrizione
CCNL Applicato		

DICHIARA

- 1) che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. nº 50/2016 e dalle casuse di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ex art. 80 comma 2 del D.Lgs. nº 50/2016
- 2) che i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (direttori tecnici; titolari, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) sono tutti e soli i seguenti:



	_	Sig./Sig.ra
		nato/a a Prov il
		e residente a
		Cod. Fisc
	_	Sig./Sig.ra
		nato/a a
		e residente a
		Cod. Fisc
	_	Sig./Sig.ra
		nata a
		residente a in via
		Cod. Fisc;
	_	Sig./Sig.ra
		nato/a a Prov il
		e residente a
		Cod. Fisc;
men	tre i	soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando sono tutti e
	soli	i seguenti:
		Sig./Sig.ra
		nato/a ail
		e residente a
		Cod. Fisc;
	_	Sig./Sig.ra
		nato/a a Prov
		residente a in via
		Cod. Fisc
		Sig./Sig.ra
		nato/a ail
		e residente a in via
		Cod. Fisc
3)	ai s	ensi dell'art. 80 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai casi di confisca o sequestro:
		di non essere stato sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
		1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
		decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o
		finanziario;
		di essere sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
		306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
		legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o
		finanziario, con decorrenza dal e pertanto le successive dichiarazioni
		sono da intendersi riferite al periodo successivo al predetto affidamento al suddetto custode o amministratore
		giudiziario o finanziario;
		giudiziario o finanziario:

- 4) (requisiti morali integrativi a quelli indicati nel DGUE):
 - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80 c. 5 c));
 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, nè di
 ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza,
 informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
 l'aggiudicazione, né di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
 procedura di selezione (art. 80 c. 5 c-bis));
 - di trovarsi nella seguente situazione di cui all'art. 80 c. 5 c-ter):
 - di non essersi reso responsabile di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 c. 5 c-ter));

oppure in alternativa

)	pur avendo dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
	di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
	condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ritiene che tali circostanze nor
	ricadano nella causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 c-ter) per i seguenti motivi
	(esplicitare motivazione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità
	della stessa (art. 80 c. 5 c-ter));

- di non trovarsi nella situazione di cui all' art. 80 c. 5 c-quater);
- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione e
 dichiarazioni non veritiere ed impegnarsi in tal senso nei successivi adempimenti (art. 80 c. 5 f-bis));
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti (art. 80 c. 5 f-ter));
- 5) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi degli effetti di misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 irrogate nei confronti di un proprio convivente (ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);
- 6) di non avvalersi dei **Piani Individuali di Emersione (PIE)** previsti dalla Legge 383/2001 o di averli conclusi (D.L. 210/2002 Art. 1 c. 2);

")	i essere in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359
	el codice civile, con le seguenti imprese:
	(denominazione, ragione sociale e sede);

- 8) di non essere in nessuna delle situazioni di divieto o di incompatibilità alla partecipazione previste dall'art.
 53 del D. Lgs. 165/2001, dal D.P.R. 62/2013 (normativa anticorruzione);
- 9) per il Subappalto (tenuto conto che ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura massima del 40 % dell'importo complessivo del contratto):



di voler subappaltare ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente:

,	
********	Prestazioni
	(descrivere le prestazioni oggetto di subappalto)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Table ball	
and the same of	

- 10) di presentare cauzione ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per i seguenti motivi:
 - □ di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000 che comporta una riduzione del 50%
 - di essere una micro piccola e media impresa (o un Raggruppamento o consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro piccole e medie imprese che comporta una riduzione del 50%)
 - possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001 che comporta una riduzione del 20%
 - possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del *regolamento* (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 che comporta una riduzione del 30%
 - □ altro (precisare)
- 11) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni accompagnata dall'impiegato incaricato dell'Unione;
- 12) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:
 - a. di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, Disciplinare di gara e negli elaborati di progetto;
 - b. della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione,
 - c. delle **condizioni contrattuali e degli oneri** compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
 - d. degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
 - e. del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, ai sensi della Legge n. 327 del 7.11.2000, e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f. di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - g. dell'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per l'esecuzione delle prestazioni in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - h. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

14)	qua	ialora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di Accesso agli Att	i, di autorizzare la Stazione Appaltante	a
	con	oncedere l'accesso ed eventualmente a rilasciare copia di tutta la do-	cumentazione (amministrativa tecnica	eđ
	eco	onomica) presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto even	tualmente di seguito segnalato e motiva	to
	(sce	cegliere l'opzione pertinente), prendendo atto che in mancanza di tal	i specifiche indicazioni, accompagnata	da
	ade	leguata motivazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso a	tutti i dati e documenti senza ulterio	ri
		omunicazioni e prendendo altresi atto che non saranno prese in con		
		l'accesso alla propria offerta tecnica, generiche o non adeguatamente n		
	a.			rti
	и.	della propria documentazione amministrativa, di seguito specifica		
		meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della normativa		
				••
	b.			
		tecnica, di seguito specificate, che contengono segreti tecnici o c	ommerciali, per le seguenti motivazio	ni:
				•
	c.	(Giustificazioni) di non autorizzare l'accesso alle giustificazion	i dei prezzi che saranno eventualme	ıte
		richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto cope		
		seguenti motivazioni:		
		Seguent montablem		
15)		Per gli operatori economici in situazione di concordato preventivo co		
	bis	is del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) oppure di cui all'art.161 6° comma es	art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ad integrazio	ne
	di d	quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE):		
	٥	Indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione	al concordato e del provvedimento	di
		autorizzazione a partecipare alle gare		
		dal Tribunale/Giudice	Delegato	di
			-	u.
		altra documentazione richiesta e necessaria ai sensi dell'art. 110	D. Lgs. 50/2016 dalla legge (precisar	e):
onnura				
oppure				
		comunica di aver depositato il ricorso per l'ammissione al concor	dato preventivo (art. 186 bis del R.D.	16
		marzo 1942, n. 267 oppure di cui all'art.161 6° comma)		
		dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mand	ataria di un raggruppamento di impres	3



	comunica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
	rìlasciati dal
	Tribunale/Giudice Delegato di
0	altra documentazione richiesta e necessaria ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 50/2016 dalla legge (precisare):
16) - (F	Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
- si impegna	a ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del D.P.R. 6	33/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;	
- indica i	seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale
	; indica l'indirizzo PEC
	oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membr	ri, l'indirizzo di posta elettronica
di cui all'art	76, comma 5 del Codice;
17) di a	assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
201	10, n. 136 e successive modifiche e di obbligarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed	alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(su	bappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria tenuto conto che il mancato utilizzo
del	bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria
del	le operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o
al s	subcontratto e pertanto di comunicare fin d'ora i seguenti Estremi identificativi dei conti correnti "dedicati"
ai p	pagamenti del presente appalto ai fini della tracciabilità in caso di aggiudicazione:
C/C IBAN .	<u></u> ;

- 18) che eventuali comunicazioni vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma SATER;
- 19) di prendere atto di quanto segue relativamente alla normativa sulla **Privacy:** Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Unione dei Comuni VALLE DEL SAVIO e del Comune interessato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 coma modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 2016/679. pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. I dati forniti, saranno utilizzati nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Il titolare del trattamento dei dati nonchè responsabile del trattamento è l'Unione dei Comuni VALLE DEL SAVIO nella persona del Dirigente DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

20) di attestare la veridicità del contenuto dei documenti allegati presentati in sede di gara nella Busta "Documentazione Amministrativa".

DICHIARA INOLTRE

QUANTO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL DISCIPLINARE DI GARA

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art.83 comma 4, 5 D.lgs 50/2016) - Punto 7.2 lett. b) del Disciplinare

- ALLEGA IN ORIGINALE:

- idonea dichiarazione bancaria con la quale l'istituto bancario dichiara che, "in base alle informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fonte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi" sottoscritta in data non anteriore alla data di pubblicazione del presente disciplinare

- DICHIARA DI:

REOUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE - PROFESSIONALI (art.83 comma 6 D.lgs 50/2016) Punto 7.2 lett. c) del Disciplinare

- Avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, nel corso del triennio 2016-2018, servizi nel settore di gestione di strutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, affidati da enti pubblici e/o da privati per un importo complessivo pari almeno a Euro 300.000,00 come sotto dettagliato (compilare).

anno	Descrizione contratto (oggetto / data inizio e fine) Specificare se trattasi di appalto / concessione/ servizi a privati/servizi in proprio	Ragione sociale committente/ concedente - codice fiscale/P.iva	Contatti del committente/ <u>concedente</u> ai fini della verifica (nominativi /indirizzi/fax /pec/telefono)	IMPORTO DEL CONTRATTO
		44444		

DICHIARA ALTRESÌ

Di essere a conoscenza che a comprova delle dichiarazioni di cui sopra su espressa richiesta, dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax/PEC, i seguenti documenti

In particolare

- in relazione al requisito: "Avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, nel corso del triennio 2016-2018, servizi nel settore di gestione di strutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, affidati da enti pubblici e/o da privati per un importo complessivo pari almeno a Euro 300.000,00"

- copia delle dichiarazioni dei committenti/concedenti con attestazione del contratto, dell'importo e del buon esito.

Firma digitale

N.B.:

Compilare e firmare digitalmente.

Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura

V

1 Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappattatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)
- a) delitti, consumati o tentati, di cuì agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) struttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .
- 2. Costituisce altresi motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio dei documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)
- 5. Le stazioni appattanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appatto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappattatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appatto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente

risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere:
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rifascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nel casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal

#

presente articolo.

note

- (232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 qiuqno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.
- (239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.
- (240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.
- (241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. 0), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedì l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappattatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
- (246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. 0), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293.
- (248) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(Dr. Angelo Rossi)

AGENZIA DELLE ENTRATE





MODELLO DI PAGAMENTO:

		Mod. #23
I. VERSAME	ENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI	
2. DELEGA I	RREVOCABILE A	
VZIA/UFFICIO		PROV.
ENVOINCE		

TASSE, IMPOSTE, SANZIONI	AGENZIA/UFFICIO		PROV.
E ALTRE ENTRATE	PER L'ACCREDITO ALLA TESOR	eria competente	
3. N	IUMERO DI RIFERIMENTO (*)		
DAT AVACEATIC			
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NAS	CITA
4. SESSO M o F COMUNE o stato estero DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE giorno	mese anno
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NAS	CITA
5. UNIONE DEI COMUNI SESSO M O F COMUNE (O STOTO ENTERO) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	VALLE	DEL SAVIO	mese anno
		90070	7.0.04.0.7
DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRIFORIALE (*) 8. CONTENZ	GOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI	DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
TGJ	201	Numero	1,4,1,7,3,0
codice u.b. codice (*) 11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4,5,6,T		16,0,0	
		1	
		<u> </u>	
PER UN IMPORTO CO	OMPLESSIVO DI EURO	16,00	
SEDICI/00			
<u></u>			

SEDICI\00	B(40)8.		
		Alter some	Fibria
DATA	CODICE CONCESSI	ONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	
giorno mese anno			
Autorizzo addebito sul conto c	orrente bancario		
n			
	cod. ABI	CA8	

WOD, F 23 - 2002 EURO

firma -

AGENZIA DELLE ENTRATE





	1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI	
	1. VERSONIETTO DIRECTION DE CONTRESIONAL DE	
	2. DELEGA IRREVOCABILE A	
·O:	1	

	2. DELEGA IRREVOCABILE A AGENZIA/UFFICIO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETEI BERO DI RIFERIMENTO (*)	TIE III III III III III III III III III	PROV.
D'ATEANACHASICE COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DAYA DI NASCITA	
4. SESSO M o F COMUNE (a state estera) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV. CODICE FISCAL		ese anno
SESSOM OF COMUNE TO STORE SOCIALE COMUNE TO STORE THE SOCIALE SOCIALE TO STORE SOCIALE COMUNE TO STORE TO STORE SOCIALE COMUNE TO STORE SOCIALE COMUNE TO STORE SOCIALE	VALLE DE		ese dano 0.04.0.7
6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOS Codice sub. codice (*) 11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*)	50 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O Numero 2 0 13. IMPORT	1 171916191	4,1,7,3,0
4,5,6,T		16,00	
		, ,	
		, ,	
PER UN IMPORTO COMEURO (lettere)	MPLESSIVO DI EURO	16,00	
SEDICI/00			

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE DATA CAB/SPORTELLO

646.46		1000-000-000	

AGENZIA DELLE ENTRATE





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIO	Mod. 3
2. DELEGA IRREVOCABILE A	- LUCKS HEAVILLE
ZIA/UFFICIO	PROV.

E ALTRE ENTRATE	PER L'ACCREDITO ALLA TESO	RERIA COMPETENTE
	3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)	
PAT AVACHARIS		
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	data di Nascita
1 815 July 2		
SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SO	CAIE PROV.	CODICE FISCALE giarno mese anno
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	data di Nascita
UNIONE DEI COMUN		DEL SAVIO
SESSO M o F COMUNE (o stoto estero) DI NASCITA / SEDE SO	CIAIE PRÔV.	CODICE FISCALE 910170 mese gang
- Vie die Regie Vierze		
ativities de description de la color de description de la color de		

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10.	ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Numero		
TGJ		019 1 1 79	916191114	1,7,3,0
codice sub. codice	e(*) 12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. 0	COD. DESTINATARIO
4 ₁ 5 ₁ 6 ₁ T		16	, O ₁ O	
			<u>, L</u>	
1 1 1			<u>, </u>	
			, 1	<u> </u>
	PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E	EURO 16	, 0,0	

EURO (lettere)

SEDICI/00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE		
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO	



(Dr. Arigelo Rossi)